



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI SETTIMI	- Presidente -
Dott. EMILIO MIGLIUCCI	- Consigliere -
Dott. IPPOLISTO PARZIALE	- Consigliere -
Dott. PASQUALE D'ASCOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22833-2006 proposto da:

~~XXXX~~ ~~XXXX~~, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUNCIO ANTONIO (avviso postale Via Kennedy n. 62 - 86170 Isernia), giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI PESCOLANCIANO (IS) in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso lo studio dell'avvocato ROSSI POMPILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BERARDI

Oggetto

sanzioni
amministrative

R.G.N. 22833/2006

Cron. 23820

Rep.

Ud. 20/05/2009

CC

MM

CASSAZIONE.NET

EDUARDO STEFANO, giusta mandato a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 71/2005 del GIUDICE DI PACE di
CAROVILLI del 25.10.05, depositata il 31/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/05/2009 dal Consigliere Relatore
Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

E' presente il P.G. in persona del Dr. Giampaolo
LECCISI.



nm

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Carovilli con sentenza del 31. 12. 2005 rigettava l'opposizione proposta da ~~XXXXX~~ avverso il comune di Pescolanciano, per l'annullamento del verbale di due ordinanze ingiunzione - n. 3 e 4 del 2005 - emesse dal Sindaco di quel comune, per sanzionare la circolazione in centro abitato di due cani privi di guinzaglio e museruola. Rilevava che non era necessaria la contestazione immediata delle violazioni; che la contestazione successiva era stata adeguata e che risultava incontrovertibilmente che i cani del ~~XXXXX~~ circolavano liberamente e incustoditi in prossimità di abitazioni.

~~XXXXX~~ ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8 luglio 2006. Il Comune di Pescolanciano ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.

Preliminarmente va disatteso il rilievo, contenuto in controricorso, relativo al disposto dell'art 366 bis cpc e alla mancata formulazione dei quesiti ivi previsti. La norma è erroneamente invocata, poiché essa si applica ai ricorsi avverso sentenze rese dopo il 2 marzo 2006, mentre quella impugnata è stata pronunciata nel 2005.

CASSAZIONE.NET

Con il primo e secondo motivo di ricorso il ~~comune~~ lamenta che non sia stata dichiarata la nullità delle ordinanze opposte, in quanto non precedute da contestazione immediata dell'illecito o almeno dalla mancata indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione stessa.

Le censure non hanno pregio. Per sostenerle il ricorrente invoca principi dettati da questa Corte con riferimento alle violazioni al codice della strada, rette dalla normativa speciale. Per contro va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ad eccezione delle infrazioni al codice della strada, per le quali vige una disciplina specifica, l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consente la contestazione differita della violazione quando non vi sia stata possibilità - condizione da intendere in senso ampio - di contestazione immediata. Ne consegue la possibilità di indicare le ragioni del differimento della contestazione anche in sede giudiziaria, come lo stesso ricorrente afferma essere avvenuto nella specie, qualora l'opponente sollevi contestazione sul punto. (Cass 4287/05; 3128/05)

Risulta invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata indicata la norma di legge violata, ma soltanto un'ordinanza comunale, che vieta la circolazione degli animali in centro abitato. Deduce inoltre che egli aveva rispettato l'ordinanza, poiché il

CASSAZIONE.NET

proprio cane si trovava lungo un tratturo nei pressi della propria abitazione e non nel centro abitato. La sentenza impugnata presta il fianco alla doglianza, (che non è inammissibile censura di merito, ma attiene alla motivazione resa sul punto relativo alla nozione di centro abitato), giacché il giudice di pace ha desunto l'esistenza della violazione dal fatto che i cani del ~~comune~~ circolavano liberamente "in prossimità di altre abitazioni, e dunque nel pieno centro abitato del comune", circostanza riscontrata dalla cartografia in atti. Il giudicante ha quindi equiparato al centro abitato la presenza di alcune abitazioni, ma tale equiparazione è concettualmente errata, poiché la mera presenza di "altre abitazioni" (è da intendere oltre quella dell'opponente) non è di per sé prova della ubicazione in centro abitato. E' invece positivo riscontro del contrario, poiché altrimenti sia il verbale, contestato sul punto, che la sentenza avrebbero potuto (e dovuto) indicare il nome della via in cui avvenne il fatto e gli altri elementi oggettivi e inequivocabili che connotano la nozione di centro abitato, senza ricorrere a un'indicazione presuntiva talmente vaga da fornire implicitamente prova della inconsistenza dell'ipotesi sostenuta.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche con riguardo al giudizio di primo grado.

MM

CASSAZIONE.NET

Si fa luogo, con decisione ex art 384 cpc, all'accoglimento dell'originaria opposizione, giacchè non sono da esperire ulteriori accertamenti di fatto per dichiarare la nullità degli atti opposti, a causa dell'errata nozione di centro abitato applicata dal giudice di pace.


PQM

La Corte rigetta primo e secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione originaria. Condanna parte controricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 600 per onorari e 100 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado e in euro 400 per onorari e 200 per spese con riguardo al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 20 maggio 2009

Il Consigliere est.

Dr Pasquale D'Ascola



Il Presidente

Giovanni Settimj



IL CANCELLIERE C1
Francesco Catania

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Roma 18 NOV. 2009
IL CANCELLIERE C1